



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Dipartimento Territorio e Trasporti, ambiente,  
energia e cooperazione**

Via Vannetti n. 32 – 38122 Trento

T +39 0461 492921

F +39 0461 493819

pec dip.taec@pec.provincia.tn.it

@ dip.taec@provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

**Unità di missione strategica semplificazione e  
digitalizzazione**

Via Vannetti, 15 – 38122 Trento

T +39 0461 492626

F +39 0461 494441

@ umst.semplificazione\_digitalizzazione@provincia.tn.it

pec umst.semplificazione\_digitalizzazione@pec.provincia.tn.it

web www.provincia.tn.it

a mezzo Pec/interoperabilità PITre

Spettabili  
Consorzio dei Comuni Trentini  
consorzio@pec.comunitrentini.it

Ordini professionali

Servizio Urbanistica e tutela  
del paesaggio

e p. c., Alle strutture provinciali

D338/2023/18.2.1-2023-6/MF

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo. Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare nella risposta).

Oggetto: Nuovo procedimento unico edilizio per il rilascio del permesso di costruire e procedura della conferenza di servizi (art. 82 legge provinciale 15/2015). *Precisazioni in materia di procedimenti di valutazione d'impatto ambientale.*

Ad integrazione della circolare prot. n. 689968 del 13 settembre 2023 si ritiene utile, anche a seguito delle prime esperienze di attivazione del procedimento unico edilizio, fornire alcune precisazioni a tutti gli operatori in merito ai rapporti intercorrenti tra la disciplina del procedimento unico edilizio e quella afferente ai procedimenti di valutazione d'impatto ambientale.

In particolare, si richiama la circolare dell'UMST Semplificazione e digitalizzazione prot. n. 474021 del 5 luglio 2022 concernente le indicazioni interpretative e applicative in materia di conferenza di servizi: nell'allegato alla circolare è riportato che **“per quanto riguarda l'adozione di provvedimenti preordinati alla realizzazione di progetti sottoposti alle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA), l'art. 16, comma 8, della L.P. 23/92 dispone che continua ad applicarsi la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 (legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013)”**.

Dalla previsione di cui all'art. 16, comma 8, della legge provinciale 23/1992 discende che i procedimenti di valutazione ambientale – verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*) e procedimento di VIA-provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP) – sono da svolgersi autonomamente e secondo le specifiche disposizioni di settore. Dunque, nel caso di progetti che rientrano nell'ambito di applicazione della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013 (l.p. 17 settembre 2013, n. 19), continuano ad applicarsi le disposizioni di quest'ultima legge.

Quanto sopra rappresentato consegue al carattere di specialità della materia della VIA, che è da riconnettersi alla peculiare connotazione dei procedimenti disciplinati dalla legge provinciale 19/2013. Infatti, da un lato il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*) non costituisce un vero e proprio titolo abilitativo – posto che il relativo procedimento non si conclude con il rilascio o il diniego di un atto autorizzativo –, bensì consiste in una “*verifica attivata allo scopo di valutare, dove previsto, se un progetto determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi e deve essere quindi sottoposto a VIA*” (cfr. art. 2, comma 1, lett. b), l.p. 19/2013 e art. 5, comma 1, lett. m), D.Lgs. 152/2006). Dall'altro lato, qualora in esito allo *screening* si rilevi la necessità di sottoporre il progetto a VIA, ciò comporta l'attivazione obbligatoria del procedimento unico volto al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico provinciale (PAUP) (artt. 6 e seguenti della legge provinciale 19/2013), il quale comprende tutte le autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati – incluso lo stesso titolo abilitativo edilizio – necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto. Pertanto l'attivazione del procedimento di VIA risulta incompatibile con l'attivazione di quello finalizzato al rilascio del permesso di costruire in quanto, in caso di VIA, il PAUP comprende, *inter alia*, il titolo abilitativo edilizio.

In conseguenza di tali indicazioni, quando è previsto che un progetto sia da sottoporre al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (c.d. *screening*), disciplinato dall'art. 5 della legge provinciale 19/2013, questo deve sempre svolgersi autonomamente e preventivamente rispetto al procedimento unico edilizio. Il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA non è suscettibile di essere incluso tra gli atti di assenso della conferenza di servizi prevista dall'art. 82 della legge provinciale 15/2015 ai fini del rilascio del permesso di costruire.

Pertanto, dall'Allegato 3 alla circolare citata di data 13 settembre 2023 (“*Sinottico altre amministrazioni*”) deve essere espunta – fra gli atti di assenso da acquisire in sede di conferenza di servizi nell'ambito del procedimento unico edilizio – la verifica di assoggettabilità alla VIA.

Per eventuali chiarimenti in merito, restano a disposizione l'Ufficio semplificazione (dott.ssa Gloria Clauser, tel. 2945 e dott.ssa Anna Rosa Cappelletti, tel. 4434) dell'UMST semplificazione e digitalizzazione e l'Unità organizzativa per le valutazioni ambientali (tel. 3570 o 5351) dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE GENERALE

- dott. Roberto Andreatta -

LA DIRIGENTE GENERALE

- dott.ssa Cristiana Pretto -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).